



COMUNE DI DAVERIO

Provincia di Varese

CAPITOLATO TECNICO

**PER RINNOVO PARCO HARDWARE
UFFICI COMUNALI E NUOVE ACQUISIZIONI**

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO E FINANZIAMENTO

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di attrezzature hardware e software, per un importo complessivo a base d'asta di 19.000,00 € (diciannovemila/00 euro) oltre I.V.A. di legge. L'importo è calcolato sulla base della stima che costituisce documento di progetto. L'aggiudicazione della fornitura viene effettuata con il criterio del minor prezzo. L'appalto è aggiudicato a corpo.

Nell'allegato "A" al presente capitolato sono riportate le esigenze dell'amministrazione, da sottoporre a preventiva verifica degli o.e. interessati mediante verbale di sopralluogo; gli o.e. potranno proporre modifiche al piano se più funzionali allo scopo, tenuto conto che comunque l'appalto verrà aggiudicato al minor prezzo.

Il finanziamento di euro 23.200 (ventitremiladuecento/00) graverà su risorse di origine eurounitaria ovvero da fondi residui provenienti da interventi PNRR, già incassati ed al netto dei pagamenti ai fornitori.

Art. 2. NORME REGOLATRICI GENERALI

Devono essere considerati parte integrante del presente Capitolato, salvo particolari differenti prescrizioni:

1. le Norme CE in materia di sicurezza; tutte le attrezzature offerte dovranno essere omologate ed avere caratteristiche tali da corrispondere ai più recenti standard sulla sicurezza europei in materia di elettricità, elettronica, emissione di onde elettromagnetiche e telecomunicazioni, in vigore alla data di presentazione delle offerte; in particolare, l'hardware fornito dovrà:
 - rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti nella direttiva 2014/30/UE e s.m.i. recepita dalla legislazione italiana con D. Lgs. n. 194/2007 così come modificato dal D. Lgs. 80/2016 ed ulteriori s.m.i.;
 - essere conforme alla direttiva 2011/65/EU (RoHS II), recepita con D. Lgs. n. 27/2014 e s.m.i., anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS)".
2. l'applicazione da parte della Ditta affidataria del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti operanti nei settori CED-ICT (Information and Communication Technologies) e Professioni Digitali – quadriennio 2025-2028, siglato il 29/7/2025 in relazione alla presente commessa, per tutta la sua durata; IN ALTERNATIVA, la Ditta deve dichiarare di applicare un differente contratto collettivo (DA INDICARE), che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato (principio di equivalenza delle tutele normative ed economiche); qualora nel corso di esecuzione del contratto, venga accertata la mancata applicazione del CCNL sopra indicato, l'Amministrazione formulerà espressa diffida ad adempiere, assegnando alla Società un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni e qualora nel termine assegnato persista l'inadempimento, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.

Art. 3. CONTRATTO E POSSIBILI MODIFICHE

Il contratto d'appalto di cui al presente Capitolato verrà stipulato a corpo, in forma elettronica, mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio. Formano parte integrante e sostanziale dello stesso:

- il presente Capitolato;
- l'offerta prodotta dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore.

Art. 4. MATERIALE DELLA FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE

La fornitura riguarda le attrezzature hardware e software descritte nell'allegato A) al presente capitolato. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, mediante massimo ribasso espresso in valore € sull'importo a base di gara. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di offerta unica.

Non verranno prese in considerazione offerte basate su elementi diversi dal prezzo, né sono ammesse offerte in aumento.

Art. 5. MODALITÀ DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE

Il materiale hardware e software di cui all'allegato A) del presente capitolato dovrà essere consegnato imballato; nell'accettare la fornitura oggetto del contratto la ditta dichiara di aver visitato la sede comunale di Viale Roma n. 45, la sede della Biblioteca Comunale di Via Piave n. 6 e la sede del Centro Sociale Anziani di Via Indipendenza n. 2, a Daverio.

Art. 6. INVARIABILITÀ DEL PREZZO

Fatto salvo quanto specificato all'art. 3, il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile ed è comprensivo di tutti gli oneri, I.V.A. esclusa, anche se non specificatamente contemplati dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiuta a regola d'arte la fornitura.

Il prezzo offerto in base al quale sarà pagata la fornitura, risulta dall'offerta e comprende, oltre a quanto descritto nel presente capitolato:

- a. le spese, gli oneri, le retribuzioni, i contributi, le tasse e/o imposte, ammortamenti, assicurazioni, consumi, usura, incidenti, danni di qualsiasi genere, anche dovuti a cause di forza maggiore, attrezzature personali ed attrezzature generali, impianti di qualsiasi genere e tipologia, utensili ecc., idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica, igiene del lavoro e sul lavoro in genere, per eseguire le forniture secondo le prescrizioni del seguente atto;
- b. tutto quanto necessario all'installazione, configurazione, porting dati e test delle attrezzature;
- c. **lo smaltimento A NORMA delle apparecchiature RAEE che l'Ente riterrà di non ulteriore utilizzo; la ditta dovrà fornire prova dell'avvenuto smaltimento a norma. Antecedentemente a questa incombenza, l'o.e. dovrà formattare gli hardware scartati.**

La ditta aggiudicataria non avrà quindi diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumento di costo dei materiali, della manodopera, dazi, perdite, eventuali aumenti delle quote dei contributi assicurativi e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo i casi previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 7. CONDIZIONI DELL'APPALTO

L'unico onere a carico dell'Amministrazione sarà la fornitura dell'energia elettrica e della connettività Internet.

Nell'accettare la fornitura oggetto del contratto ed indicata dal presente capitolato, il fornitore dichiara:

- di aver preso visione delle condizioni di viabilità e di accesso agli immobili nonché le caratteristiche degli stessi, nei quali le attrezzature saranno installate;
- di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che hanno determinato il prezzo offerto per la fornitura (noli, trasporti, montaggi, assemblaggi, ecc.);
- di essere perfettamente consapevole e consenziente che i prezzi offerti, sono comprensivi oltre che del corpo di descrizione di voce, anche di tutto quanto descritto nel presente capitolato, per cui si ritengono compensate anche gli eventuali oneri, spese, costi, noli, trasporti, montaggi, assemblaggi e quanto derivante dall'applicazione delle normative che dovranno obbligatoriamente applicarsi nel corso della fornitura in modo da rendere la stessa finita a perfetta regola d'arte;
- di essere a conoscenza e di accettare senza eccezione alcuna tutte le precisazioni e condizioni presenti nel capitolato e nei documenti che ne fanno parte, nonché degli oneri che le stesse comportano. Con l'accettazione delle forniture l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere alla esecuzione della stessa nel modo migliore.

Art. 8. REFERENTI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare e fisso) e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente, il quale dovrà essere sempre reperibile da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 09,00 alle 14,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente la fornitura in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

Art. 9. CONSEGNA, INSTALLAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DELLE FORNITURE

I dispositivi dovranno essere forniti all'Amministrazione entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto oppure, in caso di emissione di un ordine di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza della stipulazione del contratto, dalla data di ricezione da parte dell'Appaltatore del predetto ordine.

La fornitura, intesa chiavi in mano, deve comprendere tutti i componenti e gli accorgimenti atti ad assicurare le prestazioni e funzionalità attese prevedendo le necessarie personalizzazioni e l'assistenza a soluzione delle problematiche di funzionamento che si dovessero manifestare nel periodo successivo all'installazione.

Tutti i componenti previsti e le periferiche devono essere installati e collegati con i cavi, schede, adattatori e spinotti necessari; rimane a cura del fornitore anche l'installazione dei driver e di tutto il supporto software necessario per il corretto funzionamento delle apparecchiature, della rete e delle comunicazioni telematiche.

Il software richiesto è da intendersi dato installato sulle relative macchine. La fornitura e posa in opera di tutti i materiali previsti deve essere completata in maniera integra; le caratteristiche del materiale fornito devono corrispondere totalmente alle specifiche tecniche richieste e a quelle eventualmente migliorative indicate dall'Offerta, potendo variare solo in termini di caratteristiche e funzionalità superiori sempreché queste non comportino ulteriori vincoli non accettabili dall'Amministrazione (es. maggiori dimensioni e consumi, ecc.).

Per tutti i computer, oltre che il rilascio della documentazione, è richiesta l'indicazione (a cura del produttore) per il ripristino della configurazione e la reinstallazione del sistema operativo fornito, dei driver e dei prodotti facenti parte della dotazione del software preinstallato, compresa la procedura automatica di installazione e ripristino della configurazione iniziale di funzionamento – c.d. *roll back*.

E' a carico dell'impresa l'onere di verificare la piena compatibilità ed integrazione dei componenti richiesti ed installati sui sistemi di nuova acquisizione; in particolare l'impresa dovrà verificare che:

- non esistano incompatibilità tra le varie schede installate e tra i driver e il sistema operativo;
- le macchine siano adeguatamente dimensionate in termini di potenza di alimentazione elettrica;
- siano previsti tutti i necessari cavi, adattatori, driver e programmi di controllo correttamente aggiornati.

A tal proposito si richiede espressamente la fornitura di sistemi costituiti da componenti integrati ed assemblati direttamente dal produttore; per tutti i computer (fissi e/o portatili) è richiesto il riconoscimento di verifica, idoneità e compatibilità con il software del sistema operativo in ambiente Windows (11 Pro).

A riguardo dei prodotti programma e dei sistemi operativi è richiesta la consegna delle licenze originali, integre e sigillate e comunque non utilizzate o personalizzate con nomi diversi da quelli dell'Amministrazione appaltante.

Nel caso di licenze multiple o autorizzazioni alla duplicazione ed uso di programmi dovranno essere rilasciate le dovute dichiarazioni e/o moduli di registrazione dei prodotti; dovrà comunque essere fornita almeno una licenza originale completa per ciascun prodotto previsto.

Completata la fornitura, il fornitore dovrà produrre al committente una dichiarazione di fine intervento contenente la enucleazione ed esplicitazione delle operazioni svolte al fine di giungere alla regolare esecuzione della fornitura.

Art. 10. GARANZIA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE

La Ditta si impegna a garantire, per la durata di 24 mesi dalla data della dichiarazione di cui sopra, per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza della fornitura e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo il fornitore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni.

Per l'intera durata della garanzia, il fornitore dovrà garantire:

- a. il servizio di assistenza telefonica sull'utilizzazione dell'apparecchiatura e del software;
- b. Il servizio di manutenzione "correttiva" ovvero analisi e individuazione del tipo di guasto "on site", con tempo d'intervento entro quarantotto ore dalla chiamata, con tempo di risoluzione entro le quarantotto ore dal primo intervento, eventualmente con fornitura di materiale sostitutivo gratuito;
- c. la gestione, aggiornamento e manutenzione delle postazioni di lavoro e delle relative periferiche.

Le ditte concorrenti sono tenute a sottoscrivere una dichiarazione che:

- sollevi l'Ente da qualunque responsabilità nei confronti di terzi per l'utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche, contenute nel sistema offerto, che altri abbiano ottenuto in via privata;
- si impegni alla gratuita manutenzione ed assistenza tecnica hardware e software per tutte le parti per un periodo di 24 mesi dalla data della sottoscrizione della dichiarazione di fine intervento (come sopra detto in a.b.c.);
- si impegni alla fornitura gratuita della documentazione tecnica pertinente a tutte le apparecchiature ed al software, fatta eccezione per le sole parti di documentazione eventualmente coperte da segreto industriale.

L'Appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento; tale obbligo permane anche successivamente alla conclusione del presente appalto; a tal fine, il legale rappresentante della ditta sarà nominato "Responsabile del trattamento e protezione dati".

Art. 11. CAUZIONI - ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Per rendere impegnativa l'offerta e garantire l'esatta esecuzione dell'intervento non vengono richieste né la cauzione provvisoria né la cauzione definitiva (la prospettiva di investimento dell'o.e. è considerato garanzia sufficiente).

Nell'esecuzione del servizio l'Impresa dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e a terzi, ed evitare altresì, danni a cose di proprietà dell'Amministrazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro, che dovessero derivare alla ditta e ai suoi dipendenti, e a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare o per qualsiasi altra causa (a tale proposito, il Comune di Daverio, i suoi dipendenti, consulenti, Amministratori, Dirigenti ecc. sono da considerare "terzi").

L'Impresa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. Inoltre, risponderà dei danni causati da errata allocazione delle

risorse o incompetenza delle risorse, difettosità eccessiva del sw realizzato, o mancata comprensione dei requisiti utenti, o mancato rispetto delle linee guida tecnologiche e dei livelli di qualità, ecc., e deve rimediare a proprie spese per rilasciare un prodotto conforme funzionalmente e tecnicamente ai requisiti approvati.

Art. 12. TUTELA DEI LAVORATORI

L'Impresa è tenuta all'adempimento di ogni qualsiasi obbligo verso i suoi dipendenti per quanto attiene alle:

- assicurazioni derivanti da leggi e/o a contratti collettivi;
- previdenze disposte dai contratti collettivi aventi per base il pagamento di ogni qualsiasi contributo da parte dei datori di lavoro.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al RUP prima dell'inizio delle prestazioni o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione dei contratti applicati e del livello di inquadramento. L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP, e formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della comunicazione di assunzione entro 7 giorni lavorativi dalla stessa.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Daverio, pena la risoluzione del contratto. A tal fine, l'Appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.

Art. 13. COSTI DELLA SICUREZZA

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenziali per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 14. CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP compilando apposito verbale di sospensione sottoscritto dall'Appaltatore.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra specificato.

Nel caso di sospensioni che superino tre (3) mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (art. 121 comma 5 del Codice). Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Art. 15. PENALI

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di obblighi dell'aggiudicatario per l'efficiente gestione del servizio o violazione di obblighi normativi, il RUP contesterà i fatti stessi, fissando un termine non inferiore a giorni 10 (dieci) per ricevere eventuali controdeduzioni da parte dell'aggiudicatario.

Ritenute inadeguate le giustificazioni fornite, si procederà all'applicazione delle penalità, ai sensi dell'art. 126 del Codice dei contratti pubblici, in rapporto alla gravità dell'inadempienza o in presenza di recidività.

Le penali non possono complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale.

Esse sono di tre tipi:

1. da ritardo - per ogni giorno o frazione di esso di ritardo è applicata una penale di € 20,00; se il ritardo persiste oltre il trentesimo giorno l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023;
2. da non conformità - se l'affidatario consegna soltanto parzialmente i beni che si è impegnato a fornire e/o non effettua la configurazione personalizzata dei dispositivi e/o non effettua i test, l'Amministrazione acquisisce la parte di prestazione resa in modo conforme (determinata dal RUP in modo insindacabile) ed applica relativamente alla parte di fornitura / servizio resa in modo non conforme una penale di € 1.500,00;

l'applicazione delle penali suddette non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'aggiudicatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di applicazione delle penali stesse;

l'ammontare delle penali verrà dedotto dall'importo contrattuale fissato e ancora dovuto e dovrà essere esposto in fattura con segno – (meno).

Ciò non vale nel caso di penale di cui al punto seguente →

3. da non conformità con diffida - qualora l'Amministrazione accerti che l'Affidatario non ha adempiuto esattamente a quanto previsto in contratto e valuti che detto inadempimento pregiudica il raggiungimento degli obiettivi specifici, considera la prestazione come non eseguita entro i termini contrattuali; in tal caso l'Amministrazione procede, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, a diffidare per iscritto il contraente ad adempiere entro i successivi 15 giorni; dall'invio della diffida ad adempiere si applica una penale giornaliera da ritardo, come sopra determinata; decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intende senz'altro risolto di diritto.

Art. 16. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'accertamento di regolare esecuzione è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo eventuali spese dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

Come previsto dall'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 38 di cui all'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 il RUP, l'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal RUP non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il CRE contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;

– la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento delle prestazioni eseguite.

La e-fattura dovrà riportare tutti i dati inerenti la presente commessa.

Ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario; si applica l'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 con riferimento all'intervento sostitutivo del Comune in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'affidatario.

Secondo quanto previsto dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, il Comune, prima di effettuare il pagamento, procederà altresì alla verifica che l'Affidatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo di € 5.000,00.

L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti, nonché le eventuali variazioni.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni contrattuali non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 17. CONTROVERSIE

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c. Il Foro competente, in caso di mancata risoluzione bonaria della controversia, è quello di Varese.

Art. 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto:

- nei casi previsti all'art. 122 comma 1 del Codice;
- previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 cod. civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto;
- nei seguenti casi, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
 1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 2. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 3. subappalto;
 4. nel caso di transazioni finanziarie non tracciabili;
 5. ottenimento per due volte consecutive del DURC negativo;
 6. il contraente venga diffidato due volte con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 7. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 45 giorni solari;
 8. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 9. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Daverio;
 10. nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del Codice.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

Art. 19. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore.

Art. 20. RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse dandone motivato preavviso all'Appaltatore almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività mediante PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In caso di recesso unilaterale del Comune, l'Appaltatore avrà diritto al corrispettivo per il servizio svolto sino alla data in cui il recesso avrà luogo: prestazioni eseguite e valore dei materiali utili così come attestati dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione.

E' fatto invece divieto all'affidatario di recedere dal contratto.

Art. 21. CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Codice Civile.